

DECRETO N° 088 / Pres.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, PREVISTI DALL'ARTICOLO 7, COMMI DA 43 A 47, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007). APPROVAZIONE.

Publicato sul BUR N° 16 del 18/04/2007

Trieste, 05/04/2007

Visto l'art. 7, commi da 43 a 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge finanziaria 2007"), ed in particolare il comma 43 dell'articolo medesimo, che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 46, della citata legge regionale n.1/2007, i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti finanziamenti sono definite con atto regolamentare;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n. 279 del 28 dicembre 2006 e relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 665;

Decreta

- 1.** E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in esecuzione dell'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale del 23 gennaio 2007, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge finanziaria 2007"), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria 2007).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 regime d'aiuto
- Art. 3 beneficiari
- Art. 4 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
- Art. 5 autorità di gestione
- Art. 6 caratteristiche dei finanziamenti
- Art. 7 modalità di presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 8 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento
- Art. 9 obblighi del beneficiario
- Art 10 controlli e accertamenti
- Art. 11 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

art. 2 regime d'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in "regime de minimis" nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006, di seguito regolamento per gli aiuti "de minimis".
2. L'entità dell'aiuto è determinata in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

art. 3 beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono le imprese, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese) o iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative ed interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento per gli aiuti "de minimis".

art. 4 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

- 1.** I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata non inferiore a cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito interventi di consolidamento.
- 2.** Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa e sono ammessi in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, n. 244 del 1 ottobre 2004, non è da considerarsi in difficoltà.
- 3.** Nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscono ad una percentuale inferiore al 70 per cento dell'intera situazione debitoria a breve termine dell'impresa, la banca erogatrice del finanziamento accerta che gli interventi di consolidamento determinino comunque il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale.
- 4.** Gli interventi di consolidamento si riferiscono ad una situazione contabile non antecedente i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
- 5.** La situazione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i diciotto mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive indicate nell'allegato B.
- 6.** Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.
- 7.** Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate fuori dal territorio regionale, i dati contabili di cui al comma 5 sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.
- 8.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nel caso di imprese che svolgono anche attività diverse da quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le poste contabili di cui al comma 5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della situazione debitoria oggetto degli interventi di consolidamento, per una percentuale pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato medesimo.
- 9.** Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 8, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso.
- 10.** I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento per gli aiuti "de minimis", di 200.000 euro concessi nel triennio di riferimento. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), redatta sul modello di cui all'allegato C, e relativa a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

art. 5 autorità di gestione

- 1.** La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito Direzione centrale, è l'autorità che gestisce l'aiuto.

art. 6 caratteristiche dei finanziamenti

- 1.** I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni (Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), sotto forma di mutui della durata massima, per la quota regionale del finanziamento, di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli interventi di consolidamento.
- 2.** L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 15.000 euro e quello massimo è pari a 500.000 euro, elevato a 1.000.000 di euro per le cooperative e loro consorzi.
- 3.** La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare gli interventi di consolidamento.
- 4.** Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato.

art. 7 modalità di presentazione della domanda di finanziamento

- 1.** La domanda di finanziamento, redatta sul modello di cui all'allegato D, è presentata alla banca prescelta e convenzionata con la Regione, di seguito banca.
- 2.** La domanda è corredata della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 10, relativa agli aiuti percepiti a titolo "de minimis".

art. 8 modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento

- 1.** La banca trasmette alla Direzione centrale la relazione istruttoria relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui all'allegato B, nonché la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 10.
- 2.** I finanziamenti sono erogati in unica soluzione.
- 3.** I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione tra Regione e banca.
- 4.** Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca presenta alla Direzione centrale la dichiarazione di avvenuta realizzazione del consolidamento del debito.
- 5.** L'estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall'aiuto.

art. 9 obblighi del beneficiario

- 1.** I beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, alla Direzione centrale e alla banca, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento.

art. 10 controlli e accertamenti

- 1.** Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della banca.
- 2.** La Direzione centrale effettua presso la banca, ovvero direttamente presso i

beneficiari, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.

art. 11 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Finanziamenti agevolati previsti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – modalità di calcolo dell'intensità d'aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

I parametri da utilizzarsi per definire l'entità dell'aiuto accordato ai sensi dell'articolo 7 commi da 43 a 47, della legge regionale n.1/2007 con riferimento ai disposti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee di data 15 dicembre 2006, relativi agli aiuti "de minimis", sono i seguenti:

- **data di concessione:** la data di erogazione del finanziamento agevolato.

- **tasso di attualizzazione:** tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di erogazione del finanziamento agevolato.

- **aiuto:** Equivalente Sovvenzione Lordo dell'aiuto a scadere ovvero il valore attuale, alla data di erogazione del finanziamento agevolato (quota Regione) degli aiuti determinati per differenza tra gli importi per interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di erogazione del finanziamento agevolato, e gli importi per interessi calcolati sugli stessi debiti residui applicando il tasso agevolato.

- **calcolo** dell' Equivalente Sovvenzione Lordo:

$$ESL = Q \left[1 - \left(\frac{i'}{i} \right) \times \left(1 - r^F + \frac{r^F - r^P}{1 - r^{P-F}} \right) \right]$$

dove:

Q: quota

i: tasso di riferimento per il periodo di rimborso ed $r = 1/(1+i)$

i': tasso agevolato per il periodo di rimborso ed $r' = 1/(1+i')$

P: durata, in numero di periodi (semestri), del prestito

F: durata, in numero di periodi (semestri), del periodo di grazia. Durante il periodo di grazia sono corrisposti soltanto gli interessi sul prestito, al tasso agevolato (ove $F = 0$ se non è previsto un periodo di grazia)

Legge regionale Friuli Venezia Giulia del 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 7, commi da 43 a 47
CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE IN DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE
FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI.

- RELAZIONE ISTRUTTORIA -

Impresa _____ richiedente _____ :

Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli svolta
dall'impresa:

_____ nelle Sedi/Unità operative di

_____ .

Situazione contabile di riferimento alla data del _____

Si attesta che l'operazione di consolidamento oggetto della richiesta di aiuti previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47 della legge regionale n. 1/2007 è stata definita assumendo a base la situazione contabile fornita dall'impresa richiedente, riferita alla data sopra indicata, relativamente alla situazione debitoria a breve termine ed alle poste rettificative riportate nel seguente prospetto.

Rispetto ai valori forniti, gli importi sono stati considerati per una quota del _____ %¹

Descrizione	Euro
• Passività bancarie a breve termine	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 18 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 18	

¹ Nel caso l'impresa svolgesse altre attività oltre a quella di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le poste da considerare sono proporzionalmente ridotte in base al "fatturato", relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso, riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale.

mesi	
• Debiti verso fornitori	
• Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari	
• Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere	
a) Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi)	

• Crediti verso clienti non pagati alla scadenza per i quali sussistono oggettive difficoltà per il loro incasso	
• Crediti verso clientela soggetta a procedure concorsuali o fallimentari	
b) Totale crediti in sofferenza	

• Cassa, assegni e saldi attivi di rapporti bancari / postali	
• Titoli negoziabili	
• Partecipazioni	
• Finanziamenti a terzi	
• Titolare/Soci conto prelevamenti	
• Crediti verso clienti (comprensivi degli importi di cui al punto b)	
• Altri crediti a breve termine (con scadenza entro i 18 mesi)	
c) Totale poste rettificative	

Esposizione netta (a + b – c)	
--------------------------------------	--

- La situazione debitoria attestata dall'impresa agricola è connessa all'esercizio dell'attività agricola.
- La situazione economica dell'impresa agricola non risulta irrimediabilmente compromessa e l'impresa non è da considerarsi in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 1 ottobre 2004.

(data)

(timbro e firma Banca)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a:

<i>cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>
-----------------------	-----------------------

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa sottoindicata:

<i>denominazione o ragione sociale</i>

<i>sede (via e numero civico)</i>

<i>comune</i>	<i>provincia</i>
---------------	------------------

DICHIARA

- di non aver ricevuto nell'esercizio finanziario* in corso e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto a titolo di "de minimis";
- di aver ricevuto nell'esercizio finanziario* in corso e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti a titolo di "de minimis":

* Per "esercizio finanziario" si intende l'esercizio utilizzato per scopi fiscali.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(data) _____

(firma) _____

AVVERTENZE:

Alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista per la concessione delle sovvenzioni di cui alla L.R. n. 1/2007, art. 7, commi da 43 a 47, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda d'agevolazione. Gli stessi saranno trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, via Antonio Caccia, n. 17 – Udine. Responsabili del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nella persona del Direttore *pro-tempore*, e la Banca alla quale è presentata la domanda d'agevolazione.

**Spettabile
BANCA**

OGGETTO: Domanda per la concessione del finanziamento agevolato per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine ai sensi dell'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via.....
nella qualità di legale rappresentante dell'impresa
..... con sede operativa a,

CHIEDE

L'erogazione di un finanziamento agevolato di euro _____ per il rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine previsto ai sensi dell'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e del regolamento di esecuzione approvato con DPR n. _____

L'impresa svolge nella Sedi/Unità operative di _____
la seguente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

Gli elementi che giustificano la richiesta di finanziamento agevolato sono conformi alle disposizioni attuative del provvedimento in parola e si riferiscono ad esposizioni a breve termine connesse all'esercizio dell'attività agricola.

Al fine di determinare l'entità dell'indebitamento da assumere a base per l'operazione di consolidamento, la sottoscritta Impresa evidenzia di seguito, con riferimento ad una situazione contabile alla data del _____, l'esposizione debitoria a breve termine, determinata secondo i principi contabili e con scadenza entro i 18 mesi dalla data della situazione contabile, e le poste rettificative da portare in detrazione.

L'impresa attesta che la propria situazione economica non è irrimediabilmente compromessa e che l'impresa non è da considerarsi in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 1 ottobre 2004.

La situazione contabile considerata è riconducibile alla sola Sede/Unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da gestione contabile riferibile esclusivamente a tale Sede/Unità operativa.

Rispetto ai valori indicati nella citata situazione contabile gli importi sono stati considerati per una quota del _____ %: tale quota corrisponde, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso e ad una gestione contabile riconducibile alla sola Sede/Unità operativa situata sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla parte di fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rispetto al totale.

Descrizione	Euro
• Passività bancarie a breve termine	
• Quote capitali di rate, scadenti non oltre i 18 mesi, relative a finanziamenti bancari a medio – lungo termine	
• Canoni relativi ad operazioni di leasing, scadenti non oltre i 18 mesi	
• Debiti verso fornitori	
• Debiti verso Enti previdenziali e di sicurezza sociale, debiti tributari	
• Altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi e degli accantonamenti in genere	
d) Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi)	

• Crediti verso clienti non pagati alla scadenza per i quali sussistono oggettive difficoltà per il loro incasso	
• Crediti verso clientela soggetta a procedure concorsuali o fallimentari	
e) Totale crediti in sofferenza	

• Cassa, assegni e saldi attivi di rapporti bancari/postali	
• Titoli negoziabili	
• Partecipazioni	
• Finanziamenti a terzi	
• Titolare/Soci conto prelevamenti	
• Crediti verso clienti (comprensivi degli importi di cui al punto b)	
• Altri crediti a breve termine (con scadenza entro i 18 mesi)	
f) Totale poste rettificative	

Esposizione netta (a + b – c)	
--------------------------------------	--

Allegato: situazione contabile alla data di cui sopra.

(data)

(timbro e firma dell'Impresa)

VISTO: IL PRESIDENTE